VERBALE DI ACCORDO

Addì 10 dicembre 2012, in Novara, si è riunita la

COMMISSIONE INTERASSOCIATIVA SINDACALE **TERRITORIALE**

composta, ai sensi e per gli effetti di quanto definito dall'accordo costituito del 12 novembre 1998, dalle sequenti

Organizzazioni dei datori di lavoro

- SEZIONE COSTRUTTORI EDILI della Associazione Industriali di Novara rappresentata dal Presidente EMILIO BRUSTIA assistiti da MARCO MAGRETTI dell'Associazione degli Industriali di Novara
- UNIONE EDILI della Associazione Piccole e Medie Industrie delle province di Novara e V.C.O. rappresentata da DAVIDE BELLE' - Presidente - assistito da. ENRICO ERGOTTI dell'Associazione medesima
- CONFARTIGIANATO IMPRESE PIEMONTE ORIENTALE rappresentata da GIULIANO NICOLA - Delegato della Sezione edili ed Affini - assistito da CESARE MAURIZIO VALVO e ELENA TOMMASINI
- C.N.A. CONFEDERAZIONE DELL'ARTIGIANATO E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE - Associazione Provinciale di Novara rappresentata da FRANCO BIONDO -Presidente - assistito dal Direttore ELIO MEDINA e da VIRNA SONCIN

Organizzazioni Sindacali dei lavoratori

- Federazione Nazionale Edili, Affini e del Legno Fe.N.E.A.L.-UIL, Sindacato Provinciale di Novara, rappresentata dal Responsabile Generale EDOARDO PACE e ANDREA CARLO **FERRARI**
- Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini F.I.L.C.A.-CISL, Sindacato di Novara, rappresentato dal Segretario Generale MAURIZIO NIELI e da FRANCESCO PECOREI, LA
- Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Affini F.I.L.L.E.A.-CGIL -Sindacato di Novara, rappresentato dal Segretario Generale MAURO MOSSINA e da FABIO FERRANDO e BRUNO CULIERSI

che costituiscono la Federazione Unitaria dei lavoratori delle Costruzioni

con la presenza di una delegazione di lavoratori formata dai Sigg.ri: LIBERTINO GIOVANNI, MERCURI PANTALEO, FAMA' SALVATORE, FIORILLO MARIO, JAKU LEON, RABINDO GIOVANNI, DEL BOCA MARCO, LATTARI GIUSEPPE

LA COMMISSIONE

richiamati e visti i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro sottoscritti dalle competenti Associazioni nazionali di categoria;

Pagina 1 di 6

richiamati e visti gli Accordi nazionali, definiti dall'anno 2010 dalle sopra indicate Associazioni nazionali di categoria, in ordine alla sottoscrizione degli "Accordi Locali"

CONVIENE

quanto segue a valere per tutto il territorio della provincia di Novara, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni indicate nei sopra richiamati CCNL e per i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.

Le Parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, a rispettare e a far rispettare, a tutti i livelli, il presente verbale di accordo.

MENSA

Le Parti, nella prospettiva della realizzazione delle mense interaziendali e sociali, convengono che ai lavoratori non in trasferta che usufruiranno del pasto presso centri sociali o altre strutture di ristorazione sarà corrisposta, a far data dal 1° dicembre 2012 una somma giornaliera di Euro 6,45 a titolo di parziale rimborso spese dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa.

Detto rimborso sarà effettuato soltanto nel caso di prestazione di lavoro superiore alle quattro ore giornaliere e per un massimo di cinque giorni a settimana.

Ai lavoratori che, per fattori obiettivi, non usufruiranno di detto pasto sarà corrisposta, a far data dal 1° dicembre 2012, a titolo di indennità sostitutiva di mensa, una somma giornaliera di Euro 5,04 per il personale operaio ed una somma mensile di Euro 109,00 per il personale impiegatizio.

Su tale indennità, da rapportare all'orario di lavoro effettuato, non opereranno gli istituti e le percentuali di maggiorazione contrattuale.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le Parti stipulanti confermano, così come già convenuto in sede di sottoscrizione di precedenti contratti collettivi territoriali, che nei valori sopra riconosciuti a titolo di "Mensa" e di "Indennità sostitutiva di Mensa" è stato assorbito il valore della "Indennità di trasporto" a suo tempo istituito.

TRASFERTA OPERAL

Spese di viaggio

Al lavoratore in servizio, comandato a prestare temporaneamente la propria opera in comune diverso da quello di assunzione, situato oltre il limite territoriale di 7,5 Km., è dovuto, in assenza di mezzi dell'azienda, il rimborso delle spese di viaggio.

Nel caso in cui il lavoratore, in assenza di mezzi dell'azienda, intenda servirsi di propri mezzi, il rimborso delle spese verrà valutato secondo le tabelle ACI riferite ad una percorrenza media di 15,000 Km annui.

Vitto

Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera oltre i limiti stabiliti per il rimborso delle spese di viaggio, verrà corrisposta, dietro presentazione di idonea documentazione - per il consumo del pasto caldo una somma giornaliera che a decorrere dal 1° dicembre 2012 sarà pari ad €uro 11,00.

Pagina 2 di

Qualora fattori obiettivi non consentano il consumo del pasto caldo, verrà corrisposta, a titolo di indennità sostitutiva una somma giornaliera che a decorrere dal 1° dicembre 2012 sarà pari ad €uro 6,30

Indennità di trasferta

Il limite territoriale oltre il quale al lavoratore in servizio viene riconosciuto il trattamento di trasferta è individuato, in una distanza di Km. 15 dal centro del comune in cui è avvenuta l'assunzione del lavoratore stesso.

- 1. Al lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di Km. 15 e sino al limite di Km. 30 dal centro del comune in cui è avvenuta la sua assunzione, viene riconosciuta una diaria del 6% da calcolarsi sui minimi di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, eventuale elemento economico territoriale ed eventuale utile minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro normale effettivamente prestate. Nel caso il dipendente sia adibito alla guida del mezzo aziendale la diaria sarà pari al 8%
- 2. Al lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di Km. 30 e sino al limite di Km. 45 dal centro del comune in cui è avvenuta la sua assunzione, viene riconosciuta una diaria del 12% da calcolarsi sui minimi di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, eventuale elemento economico territoriale ed eventuale utile minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro normale effettivamente prestate. Nel caso il dipendente sia adibito alla guida del mezzo aziendale la diaria sarà pari al 15%
- 3. Al lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di Km. 45 e sino al limite di Km. 60 dal centro del comune in cui è avvenuta la sua assunzione, viene riconosciuta una diaria del 18% da calcolarsi sui minimi di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, eventuale elemento economico territoriale ed eventuale utile minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro normale effettivamente prestate. Nel caso il dipendente sia adibito alla guida del mezzo aziendale la diaria sarà pari al 22%
- 4. Al lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di Km. 60 e sino al limite di Km. 100 dal centro del comune in cui è avvenuta la sua assunzione, viene riconosciuta una diaria del 24% da calcolarsi sui minimi di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, eventuale elemento economico territoriale ed eventuale utile minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro normale effettivamente prestate. Nel caso il dipendente sia adibito alla guida del mezzo aziendale la diaria sarà pari al 29%
- 5. Al lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di Km. 100 dal centro del comune in cui è avvenuta la sua assunzione, viene riconosciuta una diaria del 30% da calcolarsi sui minimi di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, eventuale elemento economico territoriale ed eventuale utile minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro normale effettivamente prestate. Nel caso il dipendente sia adibito alla guida del mezzo aziendale la diaria sarà pari al 36%

La differenza di percentuale della diaria per i lavoratori adibiti alla guida del mezzo è da intendersi riconosciuta a titolo di indennità di cui ai CCNL di riferimento nella parte relativa agli "Accordi locali".

& A. Z-

m

B F

Fol

Pagina di 6

Nota a verbale

Le Parti chiariscono che il presente articolo si riferisce unicamente al trattamento di trasferta. Pertanto a dette indennità sono applicate le disposizioni legislative vigenti in materia di imponibilità contributiva e fiscale stabilite dal comma 5, articolo 51, DPR n. 917/1986 e successive modificazioni. Dette indennità non competono quindi per i giorni di assenza, ferie, permesso, malattia, infortunio e comunque non vanno corrisposte nei giorni in cui il dipendente non effettua prestazioni lavorative.

Non si configura nella fattispecie la normativa del "trasfertista" di cui al comma 6 del succitato articolo 5, DPR n. 917/1986.

TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA

Ferme restando le ipotesi già regolamentate dai CCNL le parti concordano l'integrazione del trattamento di malattia al 100 % nel periodo di carenza, totale o parziale, a carico della Cassa Edile di Novara, per il primo evento integrabile per anno solare (1 gennaio – 31 dicembre).

Tale trattamento sarà corrisposto al lavoratore dall'Impresa e compensato con le contribuzioni dovute alla Cassa Edile di Novara nel periodo di riferimento.

Il presente trattamento viene riconosciuto a titolo sperimentale dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2014.

Le parti si incontreranno prima della scadenza del periodo di sperimentazione per verificare l'andamento degli eventi di malattia e il relativo onere a carico della Cassa Edile

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DELLA CASSA EDILE – RIMBORSI SPESE

Le parti convengono che con decorrenza 1° gennaio 2013 i massimali del concorso spese alle prestazioni assistenziali della Cassa Edile, sono incrementati del 75% dei valori attualmente applicati, come da seguente tabella.

	* - * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Protesi dentarie	concorso spese nella misura del 50% delle spese sostenute entro il limite di Euro 1050,00 per anno solare
Protesi acustiche	concorso spese nella misura del 50% delle spese sostenute entro il limite di Euro 656,25 per anno solare
Protesi ortopediche	concorso spese nella misura del 50% delle spese sostenute entro il limite di Euro 2668,75 per anno solare
Lenti o lenti a contatto	concorso spese nella misura del 50% delle spese sostenute entro il limite di Euro 306,25 per anno solare
Montature per occhiali	concorso spese nella misura del 50% delle spese sostenute entro il limite di Euro 175,00 per anno solare

Inoltre le Parti convengono che il limite di 2100 ore di lavoro ordinario effettivamente prestato presso la Cassa Edile di Novara per l'accesso alle prestazioni di cui sopra, viene ridotto con decorrenza 1° gennaio 2013 a 1800 ore secondo i criteri attualmente vigenti.

R. M.

3

HH.

\$

Pagina 4 di 6

BORSE DI STUDIO

Le Parti convengono che il sussidio relativo alle borse di studio potrà essere erogato dal 1° gennaio 2013 entro il limite di € 20.000,00 annuali.

SUSSIDIO STRAORDINARIO

Le Parti convengono che i sussidi straordinari deliberati dal Comitato di Presidenza della Cassa Edile di Novara potranno essere erogati a partire dal 1° gennaio 2013 entro il limite di € 50.000,00 annuali anche a favore dei lavoratori che abbiano cessato il rapporto di lavoro nei sei mesi antecedenti la richiesta.

PREMIO FEDELTA'

Con decorrenza 1° gennaio 2013 le Parti convengono la istituzione di un premio di fedeltà legato all'anzianità di iscrizione alla Cassa Edile di Novara a favore di imprese e lavoratori.

Le modalità ed i criteri di conferimento del premio di fedeltà verranno stabilite da apposito regolamento concordato dal Comitato di gestione della Cassa Edile.

FORMAZIONE DI PRIMO INGRESSO

Al fine di favorire una adeguata formazione di primo ingresso i lavoratori stranieri senza precedenti esperienze in edilizia sul territorio italiano, con decorrenza 1° gennaio 2013 effettueranno 4:ore di formazione aggiuntive alle 16 ore già previste in conformità alle disposizioni contrattuali in materia di Addestramento Professionale.

Così come le 16 ore, anche le 4 ore aggiuntive verranno frequentate dal lavoratore prima dell'assunzione e non avranno pertanto alcun peso economico per l'impresa.

FORMAZIONE CONTINUA

Al fine di agevolare la formazione continua delle maestranze di settore, viene confermato il "concorso spese forfetario di frequenza".

I corsi di formazione potranno essere organizzati sia durante sia fuori il normale orario di lavoro.

I lavoratori potranno chiedere di accedere all'iscrizione ai corsi di formazione organizzati durante l'orario di lavoro compatibilmente con le esigenze di cantiere o/e di ufficio e a seguito di esplicito permesso accordato e retribuito a titolo di retribuzione ordinaria dal datore di lavoro. I permessi retribuiti per la frequenza ai corsi di cui al presente articolo sono in aggiunta ai permessi previsti dai contratti collettivi nazionali in materia di riduzione annua dell'orario di lavoro.

Il concorso spese forfetario di frequenza a far data dal 1° gennaio 2013 è previsto nelle seguenti misure:

- Euro 12,00 lordi/h a favore dell'impresa, per ogni ora di effettiva frequenza del dipendente durante il normale orario di lavoro,
- Euro 12,00 lordi/h a favore del dipendente, per ogni ora di effettiva frequenza del dipendente medesimo fuori del normale orario di lavoro.

La corresponsione del concorso spese di cui sopra è subordinata alla regolare frequenza di un corso di Formazione, non obbligatorio per Legge, organizzato dalla Scuola Edile Novarese, e terminato con conseguimento del relativo titolo scolastico.

Le modalità e le condizioni di erogazione del concorso spese sono articolate dallo specifico regolamento-in uso.

Pagina 5 di 6

J.V. 3

14

REPERIBILITA'

Ai lavoratori, ai quali il datore di lavoro richieda per iscritto di essere reperibili al di fuori dell'orario normalmente praticato dall'impresa, compete, a decorrere dal 1° gennaio 2013, un'indennità di reperibilità giornaliera pari a €uro 5,00. Sono fatti salvi eventuali accordi aziendali.

APPLICAZIONE CIRCOLARI CNCE n. 346/2008 e n. 373/2008

Con decorrenza 1° gennaio 2013 qualora la Cassa Edile dovesse riscontrare dalle denunce contributive presentate dalle imprese iscritte, il mancato adempimento di quanto contenuto nelle Circolari CNCE n. 346/2008 e n. 373/2008, invierà alla ditta una richiesta di motivazioni.

In caso di mancata risposta della ditta ovvero in caso di risposta insufficiente la Cassa edile procederà con la richiesta della differenza di contributi derivante dal mancato adempimento delle Circolari suddette.

E.V.R. - ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE

Con decorrenza 1° dicembre 2012 è istituito nella Provincia di Novara l'Elemento Variabile della Retribuzione – EVR - previsto dai rispettivi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e Accordi sottoscritti in materia di EVR dalle Associazioni nazionali di categoria ed è fissato dalle Parti nella misura del 3%.

La corresponsione dell'EVR è correlata ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e la sua erogazione è subordinata ai criteri ed alle modalità che saranno stabilite dai rispettivi Contratti Integrativi Provinciali di Lavoro in conformità a quanto demandato dai CCNL e Accordi di cui sopra.

DECORRENZA E DURATA

Salvo quanto diversamente disposto per singole norme, il presente Accordo entra in vigore il 1° dicembre 2012 ed avrà validità sino a quando le Parti, con successivo apposito Verbale di Accordo, intenderanno modificarne i contenuti

LA SEZIONE EDILIDEU A.I.N.

LA SEZIONE EDILIDEU A.I.N.

LA FILCA-CISL

LA CNA

LA CONFARTIGIANATO

LA FILLEA-CGIL

MUNICIPALITA

LA FILLEA-CGIL

MUNICIPALITA

LA FILLEA-CGIL

MUNICIPALITA

LA FILLEA-CGIL

MUNICIPALITA

LA FILLEA-CGIL